

VIII LEGISLATURA


REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 20 gennaio 2010 ha approvato la deliberazione legislativa di iniziativa della Giunta regionale concernente:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”.

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Consiglio regionale.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizi/Aula
per copia autentica
Il Direttore Generale ad Interim
Dot. Onorantino Orticello

Art. 1

(Modifiche agli articoli 3, 4 e 20 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale")


1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
"5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6."
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 21/2009 è abrogata.
3. L'articolo 20 della l.r. 21/2009 è abrogato.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizi Aula
per copia autentica
Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Onoratio Orticello

Art. 2

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 21/2009)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, per i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico.”.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula
per copia autentica
Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Onorating Ortidello

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Anna Evelina Pizzo)

IL PRESIDENTE

(Bruno Astorre)

Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO AULA

AD INTERIM

(Dott. Onoratino Orticello)


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula
per copia autentica
Direttore Generale ad Interim
Dott. Onoratino Orticello